



Università Vita-Salute San Raffaele

DECRETO RETTORALE N. 1737

IL RETTORE

- **Vista** la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- **Vista** la legge 3 luglio 1998, n. 210;
- **Vista** la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
- **Visto** il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117;
- **Vista** la legge 31 marzo 2005, n. 43;
- **Vista** la legge 4 novembre 2005, n. 230;
- **Visto** il decreto legislativo 06 aprile 2006, n. 164;
- **Viste** le delibere degli organi accademici e degli organi di governo;
- **Viste** le ministeriali prot. 3632 del 9 ottobre 2006 e prot. 2142 del 06 giugno 2007 che comunicano la sospensione dell'attività di pubblicazione del Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca invitando gli atenei a disporre la pubblicazione dei regolamenti di ateneo nei siti informatici degli atenei stessi;
- **Vista** la nota ministeriale n. 2113 del 4 giugno 2007.

DECRETA

E' emanato il Regolamento per la chiamata degli idonei per posti di professore di prima e seconda fascia allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Milano, 21 giugno 2007

IL RETTORE
sac. prof. Luigi M. Verzé

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEGLI IDONEI PER POSTI DI PROFESSORE DI I E II FASCIA

Art. 1

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, disciplina le procedure di chiamata presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di docenti che abbiano conseguito l'idoneità al ruolo di professore di prima e di seconda fascia in procedure di valutazione comparativa bandite dall'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano o da altra Università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210.

Art. 2

1. Nel caso in cui la procedura di valutazione comparativa sia stata attivata dall'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano secondo le norme vigenti fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, una volta conclusi i lavori della commissione ed accertata la regolarità degli atti nelle forme previste dalla legge, gli atti stessi vengono trasmessi dal Rettore alla facoltà che ha richiesto il bando. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine entro il quale provvedere.
2. Entro 60 giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti, il Consiglio di facoltà, sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche, con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, propone la nomina dell'idoneo o di uno degli idonei ovvero decide di non procedere alla chiamata di nessuno di loro, specificando le ragioni della mancata chiamata. Le Commissioni Giudicatrici propongono un solo candidato idoneo per le procedure bandite dopo il 15 maggio 2005.
La deliberazione assunta è resa pubblica anche per via telematica.
La nomina del candidato prescelto dal Consiglio di Facoltà è disposta dal Rettore con proprio decreto, previa approvazione del consiglio di amministrazione o organo da questi delegato.

Art. 3

1. Qualora abbia deliberato di non procedere ad alcuna chiamata, la Facoltà, decorso il termine di 60 giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, permanendo le esigenze didattico-scientifiche, può richiedere la copertura del posto proponendo la nomina di un altro candidato risultato idoneo in procedure di valutazione comparativa espletate per il medesimo settore scientifico-disciplinare, il quale non sia stato chiamato entro 60 giorni dalla data di accertamento della regolarità dei relativi atti ovvero deliberare l'avvio

di nuove procedure di reclutamento ai sensi di quanto previsto dalla legge 4 novembre 2005, n. 230, e dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.

Art. 4

1. Qualora lasci decorrere il periodo di 60 giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti senza assumere alcuna delibera ai sensi dell'art. 2, la Facoltà può avvalersi delle procedure di cui all'art. 3 soltanto dopo che siano trascorsi due anni dalla data suddetta.

Art. 5

1. La Facoltà può proporre al consiglio di amministrazione o organo da questi delegato per la chiamata e la nomina in ruolo con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, candidati risultati idonei al ruolo di professore di prima e di seconda fascia in procedure di valutazione comparativa bandite da altre sedi universitarie, i quali non siano stati nominati in ruolo nelle sedi suddette o in altre sedi.

La norma si applica anche nel caso di idonei in procedure bandite dall'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano per le quali sia già stato nominato in ruolo uno degli idonei, a condizione che l'ulteriore chiamata sia motivata da ulteriori esigenze didattiche e scientifiche e avvenga quando siano trascorsi almeno 60 giorni dall'accertamento della regolarità degli atti.

E' condizione per la chiamata che l'idoneità sia stata conseguita entro i termini di validità previsti dalla normativa in vigore.

La nomina è disposta dal Rettore, previa approvazione del consiglio di amministrazione o organo da questi delegato, su proposta motivata in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche, deliberata dalla Facoltà interessata.

Art. 6

1. Gli effetti giuridici della nomina decorrono dalla data prevista nel Decreto Rettorale di nomina.

Art. 7

1. Il Rettore comunica tempestivamente al Ministero l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al presente Regolamento e i nominativi dei docenti interessati.

Art. 8

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia.

2. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito internet dell'ateneo e affissione alla bacheca del rettorato dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano

Decreto Rettoriale n. 1737 del 21 giugno 2007
Pubblicato il 13 luglio 2007